



COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 16 in data 28.06.2022

OGGETTO: Modifiche del vigente Statuto Comunale.

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio

Sig.ra Sofia Murgia

Letto, approvato e sottoscritto

f.to Il Sindaco
Davide Fanari

f.to Il Segretario
dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 05.07.2022 al 04.08.2022.
San Nicolò d'Arcidano, 05.07.2022

f.to Il dipendente incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato



Comune di San Nicolò D'Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Del 28.06.2022	OGGETTO: Modifiche del vigente Statuto Comunale.
---	---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di giugno, con inizio alle ore 20,00 nella sala consiliare del Municipio, in prima convocazione in seduta ordinaria, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello i Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Fanari Davide	X	
Cera Emanuele		X
Zedda Danilo	X	
Murtas Guido	X	
Atzori Marco	X	
Pili Viviana		X
Altea Michela	X	
Murtas Bruno	X	
Montisci Matteo	X	
Soro Franca		X
Vinci Tiziano	X	
Medda Daniela Eleonora	X	
Pala Maria Rosanna	X	

Presiede l'assemblea il Sindaco Davide Fanari.

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16.04.2002 e modificato con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 12.03.2010.

Richiamato l'art. 35 dello Statuto comunale "Incarichi di collaborazione esterna", il quale prevede che:

1 *“La Giunta, nell’ambito del piano triennale ed annuale delle assunzioni di personale, può stabilire la copertura di posti vacanti e di figure specializzate non previste dalla dotazione organica, con personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, di durata non superiore a quella della legislatura; l’individuazione del personale avviene mediante selezione pubblica. Il conferimento dell’incarico spetta al Sindaco con apposito decreto, che stabilisce la durata e il relativo compenso”.*

2 *La durata degli incarichi non potrà essere superiore al mandato del Sindaco.*

Verificata la necessità e l’opportunità di modificare lo Statuto Comunale prevedendo forme flessibili ed efficaci per il reclutamento di alti profili professionali con qualifiche apicali, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Richiamato l’art. 110 “incarichi a contratto”, comma. 1 e 2 del D. LGS. n. 267/2000, il quale nella versione vigente prevede che:

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico.,,

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

Considerato che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno elaborare alcune integrazioni al testo dello Statuto con l'inserimento dell'art. 35 bis che recita:

Art. 35 Bis

(Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. *La copertura dei posti di responsabili dei settori o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

2. *La procedura di reclutamento si svolge nei modi e forme definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto della disciplina di legge del tempo vigente.*

Richiamato l’art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, di presso riportato:

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e'

ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Richiamato altresì il comma 5 del medesimo art. 6, il quale prevede che dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Acquisito il parere favorevole sulla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo.

Con votazione **unanime favorevole**.

DELIBERA

Di approvare l'integrazione dello Statuto Comunale con l'inserimento dell'art. 35 bis che recita:

Art. 35 Bis

(Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione)

1. *La copertura dei posti di responsabili dei settori o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.*

2. *La procedura di reclutamento si svolge nei modi e forme definiti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto della disciplina di legge del tempo vigente.*

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.